Assicurativo.it

Costituzionalita' della predeterminazione per legge delle micropermanenti

di Spataro

"La facoltÃ del giudice â€“ prevista dal comma 3 della norma impugnata − di aumentare fino ad un quinto lâ€™ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entitÃ del danno medesimo" (grassetti aggiunti per leggibilita')

del 2014-10-16 su Assicurativo.it, oggi e' il 13.11.2026

Corte Costituzionale sentenza 235 del 2014

...

SENTENZA

nei giudizi di legittimitÃ costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio 2012, dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012 e dal Giudice di pace di Recanati, con ordinanza del 24 maggio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e ai nn. 60 e 286 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2013 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione spa, di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e di Fondiaria Sai spa, nonchÃ© gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa, per la Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.â€’ Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato **per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'attore C.D., quale terzo trasportato,** a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l'adito

Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (giÃ in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimitÃ costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui â€“ **prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entitÃ (cosiddette 'micropermanenti'), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali â€“ non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno,** per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l'art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresÃ¬, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali â€’ dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia â€’ e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari 'condizioni soggettive' dei medesimi.

La facoltÃ del giudice â€“ prevista dal comma 3 della norma impugnata â€’ di aumentare fino ad un quinto l'ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entitÃ del danno medesimo , donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un'effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.

La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualitÃ della regolazione, riassetto normativo e codificazione â€“ Legge di semplificazione 2001).

2.â€’ Anche i Tribunali ordinari di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati â€“ con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) â€“ hanno, a loro volta, denunciato l'illegittimitÃ costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l'impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, Ã¨ formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto â€“ oltrechÃ© (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) â€“ anche con l'art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l'art. 117, primo comma, Cost.

Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi â€’ sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertÃ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell'aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il 'diritto all'integritÃ della persona' di cui all'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il 'diritto ad un processo equo', come previsto dall'art. 6 della stessa CEDU.

Sempre a titolo integrativo della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) â€’ tutelato dall'art. 2 della CEDU e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione â€’ e, conseguentemente, della disparitÃ di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all'elemento causativo, all'interno del medesimo ordinamento nazionale, oltre che dell'ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.

3.â€’ Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.

La difesa del danneggiato ha chiesto l'accoglimento della questione, per la non conseguibilitÃ , sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciÃ² ravvisando un vulnus anche all'art. 32 Cost.

La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei

presupposti per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimitÃ costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo Ã¨ stato inciso dal comma 3-ter dell'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitÃ), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni Â«non [â€¦] suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivoÂ», non effettuato nella fattispecie oggetto del giudizio principale.

Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dal rimettente.

3.1.âˆ’ Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale ordinario di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, si Ã¨ costituita la Duomo Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua rilevanza) o, in subordine, infondata.

Ha, tra l'altro, in particolare rilevato come la riparazione integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo la limitazione alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro della ragionevolezza.

3.2.âˆ’ Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di Tivoli si Ã¨ costituita la convenuta compagnia assicuratrice Fondiaria Sai spa, eccependo l'inammissibilitÃ o, in subordine, l'infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla difesa della societÃ Duomo Uni One assicurazioni spa, quali riassunte sub 3.1.

In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l'errore concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con ciÃ² Â«non censura[ndosi] la norma di legge, bensÃ¬ una delle sue possibili interpretazioni, per di piÃ¹ costituzionalmente non adeguataÂ».

3.3.âˆ’ Non vi Ã¨ stata, invece, costituzione di parti nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.

4.âˆ’ In tutti e quattro i riferiti giudizi Ã¨ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo generale di inammissibilitÃ delle questioni sollevate dai rimettenti, correlata alla possibilitÃ di Â«un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioÃ¨ conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati, riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui principi potrebbero orientare il giudicante verso un'interpretazione del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, cosÃ¬ da rendere non necessaria l'invocata pronuncia di illegittimitÃ costituzionaleÂ».

Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilitÃ delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una adeguata descrizione della fattispecie concreta sub iudice, che ne precluderebbe la verifica di rilevanza.

Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.

Quanto all'art. 2 Cost., per la ragione che Â«la previsione in esame, limitata al campo dell'infortunistica da circolazione dei veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in gioco, poichÃ© assicura un risarcimento piÃ¹ che satisfattivo, in quanto commisurato all'effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo l'obiettivo che ha giustificato l'intervento normativo di ridurre cioÃ¨ 'i costi complessivamente affrontati dalle societÃ di assicurazione per l'indennizzo', vista la frequenza delle lesioni micropermanenti in quel perimetro di casisticaÂ».

Quanto all'art. 3 Cost., poichÃ©, per un verso, non sussisterebbe un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che quest'ultimo non ha ex lege copertura alcuna da parte dell'assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perchÃ© sarebbe del pari da escludere l'ipotizzata non diversificabilitÃ del risarcimento in correlazione alle 'condizioni soggettive' dei danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139 terrebbe conto Â«proprio dell'incidenza della menomazione sulle condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%Â».

Quanto, poi, all'art. 24 Cost., perchÃ© nessuna 'compressione del diritto a una effettiva tutela giurisdizionale', deriverebbe dalla

normativa impugnata.

Quanto, inoltre, all'art. 76 Cost., perchÃ© la censurata previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realtÃ , dai criteri guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.

Quanto, infine, ai parametri comunitari, poichÃ©, con la sentenza 23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso Tribunale di Tivoli, che nutriva dubbi sulla compatibilitÃ dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il diritto comunitario, ha riconosciuto Â«conforme al diritto dell'Unione europea il sistema risarcitorio introdotto da tale disposizioneÂ».

Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche con separate memorie depositate dall'Avvocatura nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.

5.â˜ Con successiva memoria depositata il 1Â° settembre 2014, la difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Torino) ha replicato all'Avvocatura dello Stato, escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalitÃ in esame.

CiÃ² in quanto quella Corte avrebbe Â«considerato l'art. 139 Cod. Ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest'ultima, il diritto UE non puÃ² interferire, se non entro termini 'minimi', con le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalitÃ di liquidazione dei danni, [â€¦] senza esprimere un'opinione positiva sul merito dell'art. 139Â», per cui Â«ogni questione di legittimitÃ costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di esclusiva pertinenza dell'ordinamento internoÂ».

6.â˜ Viceversa â€“ secondo la difesa delle costituite compagnie assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del 1Â° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 â€“ la predetta sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita all'ordinamento europeo, rileverebbe, comunque, anche ai fini della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus.

Quella sentenza metterebbe, infatti, Â«bene in evidenza che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l'interesse particolare del danneggiato alla riparazione del danno, ma anche l'interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all'interno di una responsabilitÃ civile che Ã¨ sempre piÃ¹ assicurata in forza di uno specifico obbligo legislativoÂ».

E ciÃ² comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello dei premi assicurativi per evitare che l'aumento del risarcimento, che riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l'aumento dei premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa prospettiva â€“ che mira a Â«contemperare l'esigenza di riparazione del danno con l'esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a carico del sistemaÂ» â˜ che troverebbe giustificazione la limitazione del risarcimento del danno di lieve entitÃ .

Considerato in diritto

1.â˜ Con le quattro ordinanze in epigrafe â€“ che, per la sostanziale identitÃ di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi â€“ il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimitÃ costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da ora anche Â«cod. ass.Â»

2.â˜ La norma impugnata, nel testo in vigore, ratione temporis, all'atto della introduzione dei giudizi a quibus:

â˜ stabilisce, al comma 1, che Â«Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entitÃ , derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, Ã¨ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, Ã¨ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo

crescente in misura piÃ¹ che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invaliditÃ ; tale importo Ã¨ calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invaliditÃ del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 [â€¦];

b) a titolo di danno biologico temporaneo, Ã¨ liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilitÃ assoluta; in caso di inabilitÃ temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilitÃ riconosciuta per ciascun giornoÂ»;

â˜ precisa, al comma 2, che Â«Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integritÃ psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivitÃ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacitÃ di produrre redditoÂ»;

â˜ aggiunge, al comma 3, che Â«L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puÃ² essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiatoÂ»;

â˜ dispone, al comma 4, che Â«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivitÃ produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integritÃ psicofisica comprese tra uno e nove punti di invaliditÃ Â»;

â˜ prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1, siano Â«aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivitÃ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTATÂ»;

â˜ indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invaliditÃ , da 1 a 9.

3.â˜ L'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitÃ), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo comma 3-ter, disposto che Â«Al comma 2 dell'articolo 139 [â€¦] Ã¨ aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso, le lesioni di lieve entitÃ , che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente'Â»; e, nel successivo suo comma 3-quater, ha ulteriormente aggiunto che Â«Il danno alla persona per lesioni di lieve entitÃ di cui all'articolo 139 [â€¦], Ã¨ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesioneÂ».

3.1.â˜ Tali nuove disposizioni â€“ che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensÃ¬ solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorchÃ© relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) â€“ rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:

â˜ la necessitÃ di un 'accertamento clinico strumentale' (di un referto di diagnostica, cioÃ¨, per immagini) per la risarcibilitÃ del danno biologico permanente;

â˜ la possibilitÃ anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilitÃ del danno da invaliditÃ temporanea.

3.2.â˜ Il riferito ius superveniens non pone, per altro, un problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei sottostanti giudizi, l'accertamento strumentale introdotto dal comma 3-ter dell'art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 Ã¨ stato, comunque, giÃ espletato.

Dal contenuto dell'odierno provvedimento di rimessione del Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze descrittive che avevano comportato la dichiarazione di inammissibilitÃ delle identiche questioni giÃ in precedenza sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011 della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel corrispondente giudizio, effettuato quell'accertamento strumentale, che condiziona la risarcibilitÃ delle lesioni 'permanenti' di lieve entitÃ .

CiÃ² non ostante, la restituzione degli atti non si rende necessaria neppure nei confronti di detto rimettente â€“ e va, quindi,

respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla convenuta societÃ Uniqa Protezione â€“ poichÃ© la questione, sollevata in ragione delle rigiditÃ degli importi tabellari di liquidazione del danno biologico e della non prevista risarcibilitÃ anche dell'eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque, rilevante con riguardo al danno biologico 'temporaneo' â€“ di cui alla lettera b) del comma 1, dell'impugnato art. 139 â€“ la cui liquidazione pure rientra nel petitum di quel giudizio.

4.â€™ Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entitÃ derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, **darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti**, per via normativa, equi ex ante, ma che â€“ sia per la rigiditÃ dell'aumento percentuale dell'importo nella misura massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilitÃ di liquidare l'eventuale, non contemplato, danno morale â€“ non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparitÃ di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attivitÃ assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.

Da ciÃ², appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali â€“ artt. 2, 3, 24, 32, oltrechÃ© 76 â€“ e â€“ secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati â€“ anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull'Unione europea â€™ TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertÃ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 â€™ CEDU â€™ e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

5.â€™ L'eccezione di inammissibilitÃ delle sollevate questioni, formulata dall'Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilitÃ di una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, non Ã¨ fondata.

Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di verificare la possibilitÃ di una siffatta interpretazione â€“ omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di inammissibilitÃ alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) â€“ ma, in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.

Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva piÃ¹ in termine di ammissibilitÃ â€“ ma solo, in tesi, di eventuale non fondatezza â€“ della questione in esame.

6.â€™ Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di inammissibilitÃ , dedotte nell'interesse delle compagnie assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario di Tivoli.

Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l'effettiva rilevanza delle questioni sollevate â€™ in ragione dell'oggetto delle azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve entitÃ dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a motore] e delle tipologie di inabilitÃ riscontrate sulla base, come detto, di appositi accertamenti medico-legali â€™ ritenendo non conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione dei censurati criteri tabellari.

7.â€™ Nel merito, Ã¨ preliminare l'esame del profilo di dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla risarcibilitÃ delle lesioni lievi da sinistro stradale â€“ introdotto dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 â€“ non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualitÃ della regolazione, riassetto normativo e codificazione â€“ Legge di semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio ispiratore, volto alla tutela del consumatore â€“ parte debole.

Tale prospettazione non puÃ² essere, perÃ², condivisa.

La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo fosse delegato a provvedere Â«ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 [Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa], come sostituito dall'articolo 1 della presente leggeÂ».

Conseguiva da ciÃ² che, **nel dare attuazione alla suddetta delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto â€“ ai sensi**

dell'art. 20, comma 3, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 â€' Â«definire il riassetto normativoÂ» e la Â«codificazione della normativa primaria regolante la materiaÂ», confermando, quindi, se del caso, le norme previgenti. E poichÃ© tra queste rientrava l'art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, Ã¨ evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attivitÃ di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato.

Il che, appunto, **esclude** che sia, nella specie, ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 76 Cost.

8.â€' Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure di violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, poichÃ© **la limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano, attiene alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto della azionabilitÃ in giudizio** â€" che quei parametri tutelano â€" la quale non Ã¨ in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.

9.â€' Manifestamente non fondata Ã¨ poi la censura di violazione dell'art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.

Quanto al primo, perchÃ© la prospettazione di una **disparitÃ di trattamento** â€' che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa â€' Ã¨ smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale Ã¨, viceversa, piÃ¹ incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante â€" o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore â€" che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.

Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtÃ¹ della quale Ã¨ consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con Â«equo e motivato apprezzamentoÂ», appunto, Â«delle condizioni soggettive del danneggiatoÂ».

10.â€' **La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati** dai rimettenti Ã¨ duplicemente motivata: in ragione sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilitÃ del danno morale, sia del 'limite' apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilitÃ del danno biologico.

10.1.â€' In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non Ã¨ fondata per erroneitÃ della sua premessa interpretativa.

Ã pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al 'danno biologico' e non fa menzione anche del 'danno morale'.

Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto 'danno morale' â€' e cioÃ¨ la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato â€' Â«rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componenteÂ».

La norma denunciata non Ã¨, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilitÃ anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice puÃ² avvalersi della possibilitÃ di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.

10.2.â€' Anche in relazione **all'ulteriore profilo del Â«limiteÂ» all'integrale risarcimento** del danno alla persona â€' che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale â€' la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non Ã¨ fondata.

10.2.1.â€' **Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilitÃ del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha giÃ chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimitÃ costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integritÃ della persona ove la disciplina in contestazione sia volta**

a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attivitÃ del vettore (sentenza n. 132 del 1985).

A sua volta, la Corte di cassazione, con la giÃ ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietÃ (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il Â«livello di tollerabilitÃ Â» che Â«ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [â€¦] deve accettare in virtÃ¹ del dovere di tolleranza che la convivenza imponeÂ».

Al bilanciamento â€“ che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela â€“ non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea â€“ ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalitÃ , per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. â€“ poichÃ©, come pure giÃ precisato, Â«A differenza della Corte EDU, questa Corte [â€¦] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinateÂ» (sentenza n. 264 del 2012).

10.2.2.â€™ Il controllo di costituzionalitÃ del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. â€“ per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralitÃ del risarcimento del danno alla persona â€“ **va, quindi, condotto non giÃ assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensÃ¬ verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.**

Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilitÃ civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata â€“ in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi â€“ la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno â€™ attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entitÃ e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella â€“ **lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.**

Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. ... contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilitÃ dell'art. 139 cod. ass. con le direttive europee.

11.â€™ Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimitÃ costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi â€“ sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.

CosÃ¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=235 - Corte Costizionale

Hai letto: Costituzionalita' della predeterminazione per legge delle micropermanenti

Approfondimenti: Micropermanenti > Valutazione del danno > Predeterminazione > Costituzionalita' > Giudice di pace > Giurisprudenza > Sentenza >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it